

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE

° _ ° _ ° _ °

E S T R A T T O

del processo verbale delle deliberazioni prese dall'ASSEMBLEA nella adunanza del **3 OTTOBRE 2019** con l'intervento dei signori:

TOMEZZOLI ANTONIO	Presidente	Presente
BONIZZATO RENZO	Vicepresidente	Presente
BIROLI MATTEO	Consigliere	Assente G.
PARODI UMBERTO	Consigliere	Presente
MIRANDOLA EMILINETTO	Sindaco di Bovolone	Assente G.
ADAMI GIOVANNI	Membro	Presente
BAIETTA MARCO	Membro	Presente
BASCHIROTTO IVANO	Membro	Assente
BEDIN MAURO	Membro	Presente
BENEDETTI MARCO GIUSEPPE	Membro	Presente
BONFANTE RICCARDO	Membro	Presente
CARCERERI GIUSEPPE	Membro	Assente
DI CANOSSA GUIDALBERTO	Membro	Assente
MELOTTI LUCA	Membro	Presente
PASSUELLO FABIO	Membro	Presente
PETTENE RAFFAELE	Membro	Presente
PIZZAMIGLIO GIOVANNI	Membro	Presente
ROVIARO EGIDIO	Membro	Presente
SERPELLONI ROBERTO	Membro	Presente
SORDO MICHELE	Membro	Assente G.
TADIELLO OSVALDO	Membro	Presente
GRISON ROBERTO	Sindaco di Negrar	Assente G.
DALL'OCA MARTINO	Delegato Regionale	Assente
CALDANA PINO	Delegato Provincia di VR	Assente
BONIN FABRIZIO	Delegato Provincia di RO	Assente
ZARDINI CESARE	Revisore Unico dei Conti	Assente G.

Assistono alla seduta, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il Direttore Generale ing. Roberto Bin, nonché Capo Settore Progettazione e D.L., ing. Alberto Piva;

Funge da Segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo, Dott. Lorenzo De Togni;

O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 15/2019

OGGETTO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL RIPARTO DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016.

L ' A S S E M B L E A

VISTO l'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni che così recita:

"Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il

responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.”

VISTO l'art. 148 del CCNL 24 luglio 2017 per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica che viene di seguito riportato:

“Gli incentivi di cui all' art. 155 del CCNL 25 marzo 2010, come modificati dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, vengono disciplinati dall'art 113 e collegati dallo stesso D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni anche ai sensi di quanto previsto al 3° comma dello stesso”;

RITENUTO necessario provvedere alla predisposizione ed approvazione di un apposito regolamento che disciplini internamente la materia in questione;

VISTO l'allegato schema di Regolamento;

VISTO l'art. 7, secondo comma, lettera c), del vigente statuto consortile;

ALL'UNANIMITÀ

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di adottare il "Regolamento per la costituzione ed il riparto del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del d. lgs. 50/2016" che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante;
3. di dare delega al CdA per apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al Regolamento di cui al precedente punto 2;
4. di sottoporre la presente Delibera al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993.

O M I S S I S

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, alle ore 18:15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Antonio Tomezzoli

IL SEGRETARIO
f.to Lorenzo De Togni

PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale per la pubblicazione di giorni tre dal 14 al 16 ottobre 2019, a norma dell'art. n. 26 dello Statuto Consorziale.

Verona, 17 ottobre 2019

IL DIRETTORE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
f.to Dott. Lorenzo De Togni

Copia conforme per uso amministrativo.

IL DIRETTORE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Lorenzo De Togni

REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE E LE FUNZIONI TECNICHE NELL'AMBITO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.)

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento definisce la disciplina per la costituzione, la gestione e la ripartizione del "Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche" previsto dall'art. 113, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, e ss.mm.ii. In tale contesto il Consorzio di Bonifica Veronese intende con il presente regolamento dare attuazione alle modalità ed ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, in merito alla ripartizione degli incentivi destinati al Responsabile Unico del Procedimento, ai tecnici e agli amministrativi svolgenti le funzioni di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. n°50/2016, così come richiamato dall'art. 148 del CCNL 24 luglio 2017;
2. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono ripartiti, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale, del personale dipendente a tempo determinato con contratto inferiore a 12 mesi e dipendente avventizio, tra i dipendenti dell'Ente in servizio cui sono attribuiti gli incarichi di responsabile del procedimento, di verifica del livello di progettazione, di direzione dei lavori o dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, nonché ai loro collaboratori qualificati; sono altresì corrisposti ai soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti e della predisposizione e controllo delle procedure per l'affidamento e al restante personale in qualità di altri collaboratori che a vario titolo partecipano alle attività inerenti i lavori e o forniture e servizi. Gli incentivi corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
 - "Codice": il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
 - "Funzione tecnica": specialità professionale di appalto, ricoperta da personale tecnico e/o da personale amministrativo, per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1, del presente Regolamento;
 - "Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche": la quota percentuale degli importi posti a base di gara di un lavoro, di un servizio o di una fornitura destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche e dell'ottimizzazione delle risorse dell'Ente;

- "Fondo per l'innovazione": la quota percentuale degli importi posti a base di gara, destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai consorziati, alla formazione dei dipendenti;
- "Fondo per le funzioni tecniche": la quota percentuale degli importi posti a base di gara, destinata all'incentivazione e valorizzazione economica dei contributi forniti dal R.U.P., dai dipendenti tecnici e dai dipendenti amministrativi incaricati delle specifiche funzioni di all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento;
- "Responsabile Procedimento (R.U.P.)": il dipendente dell'Ente nominato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per gestire le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
- "il Direttore dei Lavori" si identifica, di norma, tra i tecnici dell'Ufficio Tecnico del Consorzio e deve essere in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto;
- "il Direttore dell'Esecuzione" si identifica, di norma, tra i dipendenti del Consorzio e deve essere in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto;
- "il Collaudatore" è nominato, quando ciò risulta necessario in conformità alle disposizioni di legge ed all'entità e tipologia dei lavori, di norma tra i tecnici dell'Ufficio Tecnico del Consorzio; deve possedere gli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto. La figura del Collaudatore può coincidere con quella di Direttore Lavori e di altre figure facenti parte del nucleo di progettazione nei limiti previsti dalla legge;
- "i Collaboratori con responsabilità diretta" si identificano nel personale che ai fini dell'assunzione di responsabilità siglano e sottoscrivono gli elaborati predisposti direttamente.
- "i Collaboratori tecnici" si identificano nel personale tecnico di supporto al Responsabile del Procedimento e di sostegno alla progettazione, alla Direzione Lavori ed al Collaudo e, di norma, fanno parte dell'Ufficio Tecnico del Consorzio;
- "i Collaboratori amministrativi" si identificano nel personale amministrativo di supporto al Responsabile del Procedimento, ivi compresi i componenti della struttura per l'attività di gara, ivi compreso lo svolgimento delle attività afferenti alla programmazione economica ed alla gestione delle risorse.
- "Altri Collaboratori" – dipendenti dell'Ente, che, a vario titolo, partecipano alle diverse attività inerenti i procedimenti riguardanti lavori e o forniture e servizi.

Art. 3

Ambito oggettivo d'applicazione

1. L'erogazione dell'incentivo spetta in caso di lavori, servizi o forniture, finanziati con risorse economiche esterne anche parziali, siano esse pubbliche o private. L'erogazione dell'incentivo non spetta in caso di interventi di manutenzione ordinaria.
2. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo devono essere rispettati i seguenti requisiti:
 - a) Erogazione ai soli dipendenti espletanti le attività inerenti lavori, servizi o forniture;
 - b) Ammontare complessivo dell'incentivo non superiore al due per cento dell'importo a base di gara. In caso di finanziamento esterno parziale l'incentivo va calcolato esclusivamente sull'importo finanziato.
3. L'incentivo è destinato a tutto il personale dipendente a tempo indeterminato ad esclusione del personale dirigente, del personale a tempo determinato con contratto inferiore a 12 mesi e del personale avventizio.
4. Il personale dipendente a cui spetta l'incentivo sarà suddiviso in 9 gruppi, per le quali sarà applicato un differente coefficiente moltiplicatore su una quota base, calcolata di volta in volta a seconda degli importi a base d'asta e del numero di dipendenti in servizio alla data della liquidazione dell'incentivo.

I nove gruppi sono di seguito elencati:

- Gruppo 1 - Coefficiente moltiplicatore pari a 5: Responsabile Unico del Procedimento (a);
- Gruppo 2 - Coefficiente moltiplicatore pari a 5: Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione (b);
- Gruppo 3 - Coefficiente moltiplicatore pari a 1,5: Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (c)
- Gruppo 4 - Coefficiente moltiplicatore pari a 1,5: Collaudatore (d);
- Gruppo 5 - Coefficiente moltiplicatore pari a 3: Collaboratori con Responsabilità Diretta del RUP (e);
- Gruppo 6 - Coefficiente moltiplicatore pari a 3: Collaboratori con Responsabilità Diretta del D.L. (f);
- Gruppo 7 - Coefficiente moltiplicatore pari a 2: Collaboratori tecnici (g);
- Gruppo 8 - Coefficiente moltiplicatore pari a 2: Collaboratori Amministrativi (h);
- Gruppo 9 - Coefficiente moltiplicatore pari a 0,5: Altri dipendenti (i).

La quota base sarà calcolata con la seguente formula:

$(\text{Fondo F.T.} / ((5x_a) + (5x_b) + (1,5x_c) + (1,5x_d) + (3x_e) + (3x_f) + (2x_g) + (2x_h) + (0,5x_i)))$ dove Fondo F.T. è il valore del fondo da ripartire, pari a sua volta all'80% del fondo complessivo, (a) è il numero di dipendenti appartenenti al Gruppo 1, (b) è il numero di dipendenti appartenenti al Gruppo 2, (c) è il numero di dipendenti appartenenti al Gruppo 3, (d) è il numero di dipendenti appartenenti al Gruppo 4, (e) è il numero di dipendenti appartenenti al Gruppo 5, (f) è il numero di dipendenti appartenenti al Gruppo 6, (g) è il numero di dipendenti appartenenti al Gruppo 7, (h) è il numero di dipendenti appartenenti al Gruppo 8 e (i) è il numero di dipendenti appartenenti al Gruppo 9.

Per i gruppi 5,6,7,8,9 sarà prevista un'attribuzione in funzione della percentuale di impegno lavorativo.

Segue esempio pratico di liquidazione per un'opera pubblica con lavori a base d'asta pari ad € 1.000.000,00 ed un numero di dipendenti pari a 21

Importo a base d'asta	€ 1.000.000,00	Fondo incentivante	2,00%	20.000,00
-----------------------	----------------	--------------------	-------	-----------

suddiviso in:

Fondo per l'innovazione	20,00%	4.000,00
Fondo funzioni tecniche	80,00%	16.000,00
Fondo da ripartire per le funzioni tecniche (Fondo F.T.)		16.000,00
Quota base (Fondo F.T./((5xa)+(5xb)+(1,5xc)+(1,5xd)+(3xe)+(3xf)+(2xg)+(2xh)+(0,5xi))		457,14

Ripartizione:

Gruppo	Coef/moltip.	Importo totale		Dip/figure	Figure
1	5	2.285,71	a	1	Responsabile del Procedimento
2	5	2.285,71	b	1	Direttore dei lavori /Direttore dell'Esecuzione
3	1,5	685,71	c	1	Coord sicurezza in fase esecutiva
4	1,5	685,71	d	1	Collaudatore
5	3	2.742,86	e	2	Collab. con resp. Diretta RUP
6	3	1.371,43	f	1	Collab. con resp. Diretta DL
7	2	1.828,57	g	2	Collab. RUP
8	2	1.828,57	h	2	Collab. D.L
9	0,5	2.285,71	i	10	Altri dipendenti
		16.000,00		21	

L'esempio pratico proposto è valido anche per servizi e forniture.

- L'importo a base d'asta potrà essere rimodulato, sempre al lordo dei ribassi d'asta, nel caso di approvazioni di perizie suppletive e di variante e/o di Conto Finale in esubero rispetto al valore delle opere riportato nel Progetto Esecutivo.

Nel caso di più appalti di lavori, forniture o servizi ricompresi all'interno di un singolo progetto, l'importo a base di calcolo del fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche è pari alla somma degli importi di tutti gli affidamenti previsti a progetto.

Art. 4

Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche

1. L'incentivo di cui all'art. 113 del Codice è costituito da una somma massima pari al 2%, dell'importo a base d'asta, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per affidamenti separati dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
2. Le somme che confluiscono nel complessivo "*Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche*" sono definite come segue:
 - a) Lavoro, servizio, fornitura, di importo inferiore alla soglia comunitaria (€ 5.548.000 per lavori, € 221.000 per servizi e forniture, € 750.000 per appalti di servizi di cui all'allegato IX del D.Lgs.vo n° 50/2016):
 - Fondo incentivante: 2,00%;
 - Risorse da destinare agli acquisti di cui all'art. 113 comma 4 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.:0,40%;
 - Risorse omnicomprensive da destinare all'incentivo delle funzioni tecniche (premierità, oneri previdenziali ed assistenziali): 1,60%.
 - b) Lavoro, servizio, fornitura di importo superiore alla soglia comunitaria:
 - Fondo incentivante: 1,95%;
 - Risorse da destinare agli acquisti di cui all'art. 113 comma 4 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.:0,39%;
 - Risorse omnicomprensive da destinare all'incentivo delle funzioni tecniche (premierità, oneri previdenziali ed assistenziali): 1,56%.
3. Le somme destinate al Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche sono previste nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione all'interno del Quadro Economico del relativo progetto. Dette somme devono essere previste sin dal primo livello progettuale utile, mentre l'impegno economico in contabilità deve essere assunto contestualmente alle altre voci di spesa del Quadro Economico.
4. L'impegno di spesa delle somme destinate al Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche è sempre successivo alla formazione dello stesso.

Art. 5

Fondo per l'innovazione

1. Il Fondo per l'innovazione è pari al 20% delle somme stanziare per il Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche;
2. Il Fondo per l'innovazione è eventualmente ed ulteriormente incrementato dalle

somme indicate al comma 6 dell'art. 6 e comma 4 e 5 dell'art. 7.

3. Le somme che costituiscono il Fondo per l'innovazione si consolidano finanziariamente e sono utilizzabili in termini di spesa dopo che l'eventuale Ente finanziatore avrà accreditato al Consorzio una quota parte del finanziamento sufficiente alla copertura della relativa spesa. Acquisita la spendibilità, tali somme confluiscono nei piani e programmi finalizzati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai consorziati.
4. Il fondo per l'innovazione, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata può essere destinato:
 - a) all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - b) per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
 - c) la formazione professionale dei dipendenti consortili.

Art. 6

Fondo per le funzioni tecniche

1. Il Fondo per le funzioni tecniche è pari al 80% delle somme stanziare per il Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche.
2. Nel caso intervengano incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, i fondi incentivanti indicati nel precedente comma sono ridotti nella pari misura percentuale. In merito alle penalità relative all'incremento dei costi, rispetto al progetto esecutivo, non sono da computare quelle rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 106 del Codice (ad esclusione della fattispecie di cui al comma 10). La penalità per incremento dei costi legata ad eventuali riserve dell'Ente riferite a carenze progettuali sarà limitata al RUP e alla sua struttura di supporto.
3. Nel caso intervengano incrementi dei tempi previsti per il completamento dell'appalto fino a tre mesi, i fondi incentivanti indicati nel precedente comma 1 sono ridotti nella misura del 2%. Tale misura di riduzione è progressivamente aumentata di un punto percentuale per ogni mese di ulteriore ritardo. In merito al rispetto dei tempi non sono computati, le sospensioni legittime e a quant'altro non permetta l'apertura o la praticabilità del cantiere in sicurezza e per accadimenti elencati all'articolo 106 del Codice (ad esclusione della fattispecie di cui al comma 10). La penalità applicata sul rispetto dei tempi legata ad eventuali riserve dell'Ente riferite a carenze progettuali sarà limitata al RUP e alla sua struttura di supporto.

4. Le somme di cui al comma si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota d'oneri riflessi a carico del Consorzio.
5. Le somme corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive del previsto accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti incrementano la quota del Fondo per l'innovazione.

Art. 7

Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

1. La ripartizione degli incentivi tiene conto del diverso grado di professionalità, responsabilità ed impegno in capo ai dipendenti dell'Ente, derivante dall'attribuzione dei seguenti incarichi:
 - a) il **Responsabile del Procedimento** il dipendente dell'Ente nominato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per gestire le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
 - b) il **Direttore dei Lavori** si identifica, di norma, tra i tecnici dell'Ufficio Tecnico del Consorzio e deve essere in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto;
 - c) il **Direttore dell'Esecuzione** si identifica, di norma, tra i dipendenti del Consorzio e deve essere in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto;
 - d) il **Collaudatore** è nominato, quando ciò risulta necessario in conformità alle disposizioni di legge ed all'entità e tipologia dei lavori, di norma tra i tecnici dell'Ufficio Tecnico del Consorzio; deve possedere gli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto. La figura del Collaudatore può coincidere con quella di Direttore Lavori e di altre figure facenti parte del nucleo di progettazione nei limiti previsti dalla legge;
 - e) i **Collaboratori con responsabilità diretta** si identificano nel personale che fini dell'assunzione di responsabilità siglano e sottoscrivono gli elaborati predisposti direttamente.
 - f) i **Collaboratori tecnici** si identificano nel personale tecnico di supporto al Responsabile del Procedimento e di sostegno alla progettazione, alla Direzione Lavori ed al Collaudo e, di norma, fanno parte dell'Ufficio Tecnico del Consorzio;
 - g) i **Collaboratori amministrativi** si identificano nel personale amministrativo di supporto al Responsabile del Procedimento, ivi compresi i componenti della struttura per l'attività di gara.
 - h) **Altri dipendenti** si identificano nel restante personale amministrativo e tecnico che a vario titolo partecipano alle attività inerenti lavori, servizi e forniture.
2. Lo stesso dipendente può essere chiamato a svolgere più ruoli o parti di essi in relazione alle peculiarità dei progetti, delle competenze e delle esigenze del servizio.
3. Qualora uno o più ruoli, per le motivazioni che devono essere esplicitate nell'atto di conferimento dell'incarico, siano coperti da personale con qualifica dirigenziale, la corrispondente quota parte di incentivo non potrà essere liquidata, la stessa

rappresenterà un'economia ed andrà ad incrementare il "Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche" di cui al precedente art. 4.

4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs.vo 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
5. Nel caso in cui i R.U.P. rilevino delle negligenze o delle lacune nello svolgimento dell'attività affidata al singolo dipendente, provvedono ad abbattere il compenso dell'incentivante previsto.

Art. 8

Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) e collaboratori

Fermi restando i compiti previsti dalla Legge, il R.U.P. previa consultazione dei Dirigenti di Area, propone al Direttore Generale la misura e la liquidazione degli incentivi al verificarsi delle condizioni di cui al successivo art. 9, tramite apposita relazione di rendicontazione. Tale relazione evidenzia e qualifica sempre l'eventuale sussistenza di prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente.

Art. 9

Liquidazione degli incentivi

L'erogazione degli incentivi è disposta dal Direttore Generale con proprio provvedimento su proposta del R.U.P. ed acquisita la relazione di rendicontazione indicata al precedente art. 8. In relazione alla complessità e durata del lavoro, fornitura o servizio, la ripartizione ed il pagamento del fondo potrà anche avvenire per fasi o in un'unica soluzione all'avvenuto collaudo provvisorio dei lavori o alla verifica di conformità per servizi e forniture. Gli incentivi non spetteranno al personale il cui rapporto di lavoro sia cessato al momento dell'erogazione.

Art. 10

Onere per l'iscrizione professionale

Nei limiti ammessi dalla legge, il Consorzio provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dell'entrata in vigore della legge.

Art. 11

Assicurazioni

Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto previsto dall'art. 24 del Dlgs n. 50/2016 che al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni

appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni le polizze sono a carico dei soggetti stessi”

Art. 12

Disposizioni Finali - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica agli interventi per cui il bando o l'avviso con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data del 01.01.2019
2. Per tutti i lavori la cui procedura di affidamento sia stata espletata con riferimento alle normative precedentemente vigenti rimane valido il precedente accordo integrativo aziendale del 18.09.2009 per la ripartizione del fondo di incentivo alla progettazione in applicazione del CCNL.
3. Per i progetti redatti e approvati dall'Ente, prima dell'approvazione del presente regolamento, in deroga al comma 3 art. 4 dello stesso, le somme destinate al fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche, qualora non espressamente esplicitato nel quadro economico, potranno trovare capienza all'interno delle spese generali o tecniche.
4. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto del Consorzio, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni, privati o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti nell'Ente consortile.
6. Il presente regolamento entra in vigore a seguito di approvazione con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n. 15 del 03.10.2019 e successiva esecutività della stessa delibera. Dalla sua entrata in vigore sostituisce tutte le precedenti analoghe disposizioni vigenti nell'Ente.